

STUDIO CANTONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

N. 24 DEL 28.03.2025

TASSAZIONE DEI DIVIDENDI DI FONTE ESTERA

I dividendi derivanti da partecipazioni possedute in Stati o territori esteri seguono lo stesso criterio di tassazione dei dividendi di fonte nazionale.

Pertanto il contribuente residente in Italia è tenuto ad inserire tali redditi nella dichiarazione e considerare come base imponibile il dividendo al lordo delle ritenute operate nello Stato estero. Su tale importo lordo dovrà poi essere applicata l'imposta sostitutiva pari al **26%**, con inserimento nel quadro RM del modello Redditi PF.

Qualora, nella riscossione intervenga un intermediario residente, quest'ultimo è tenuto, in qualità di sostituto d'imposta, ad operare la ritenuta del 26%, al netto della ritenuta operata nel paese estero.

Per quanto sopra è evidente che una medesima fattispecie imponibile subisce una differente imposizione a seconda della modalità di percezione ossia in relazione all'intervento o meno di un intermediario.

In merito a ciò è intervenuta l'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti che con la norma di comportamento n. 227/2025, in linea con l'interpretazione della Suprema Corte (sentenza n. 25698/2022 e n. 10204/2024), ha evidenziato come il credito d'imposta relativo alle imposte pagate all'estero di cui all'art. 165 del Tuir deve essere riconosciuto anche per gli utili tassati all'estero percepiti da persone fisiche residenti in Italia, se l'imposizione del territorio dello Stato è obbligatoria per legge e il trattato contro le doppie imposizioni in vigore tra i 2 Paesi non ne escluda espressamente il riconoscimento.

L'attuale imposizione, stando ad una interpretazione letterale, crea fenomeni di **doppia imposizione** sia nel caso in cui il dividendo sia percepito direttamente all'estero, sia nel caso in cui intervenga un intermediario residente, in quanto, anche la tassazione sul netto frontiera, riduce solo parzialmente il fenomeno.

L'Agenzia delle Entrate non ha ancora modificato il proprio orientamento e, al momento, nega il riconoscimento del credito d'imposta alla fattispecie suddetta.

CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' E RESPONSABILITA' DEI SOCI

La cancellazione delle società dal Registro delle Imprese comporta un istantaneo effetto estintivo della sua condizione soggettiva, anche nel caso siano ancora in essere rapporti pendenti.

La cancellazione delle Società di capitali comporta la traslazione della responsabilità dei debiti sociali e tributari ai soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse come risultanti dal bilancio finale di liquidazione come previsto dall'art. 2495 del Codice Civile. Nelle società di persone, invece, la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni sociali è solidale e illimitata.

Per le pendenze fiscali della società, l'art. 36 D.P.R. 602/1973 dispone che sono responsabili i soci o associati nei limiti di quanto hanno ricevuto in assegnazione, in denaro o in altri beni sociali, dagli amministratori nel corso degli ultimi 2 periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione della società o dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, in ogni caso nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal Codice Civile.

Con la sentenza 12.02.2025, n. 3625 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che la verifica del presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l'avviso di accertamento a essa originariamente notificato, anse nel caso in cui il giudizio venga poi proseguito, a causa dell'estinzione della società per cancellazione dal Registro delle Imprese, da o nei confronti dei soci quali successori.

L'avvenuta percezione di attività sociali o quote di liquidazione da parte dei soci è infatti tema estraneo alla legittimazione e potrà eventualmente essere dedotta nel diverso giudizio che potrà originarsi a seguito della notificazione ai soci stessi di autonomo e distinto atto impositivo.

Il Fisco dovrà infatti allegare e provare la responsabilità dei soci nei limiti di quanto da costoro percepito, in raccordo anche con la nuova regola sul riparto della prova ex art. 7, c. 5-bis D.Lgs. 546/1992.

Con la speranza di aver fatto cosa gradita porgiamo cordiali saluti.